

2. Secondo motivo, vertente sulla violazione dei Trattati e di norme relative alla loro applicazione.
 - Si fa valere a questo riguardo che la Decisione impugnata è viziata per violazione dei Trattati e dell'articolo 102, par. 4, del Regolamento 1224/2009, nonché per incompetenza. Essa non è volta a rafforzare il sistema dei controlli, ma impone nuovi obblighi non previsti in atti primari e addirittura contrari rispetto a tali atti.
3. Terzo motivo, vertente sulla violazione dei principi di non discriminazione, ragionevolezza e proporzionalità.
 - Si fa valere a questo riguardo che la Decisione viola il principio di non discriminazione in base alla nazionalità, nella misura in cui stabilisce obblighi nuovi e più pregnanti per i pescatori italiani. Le misure sono poi manifestamente prive di alcuna ragionevole correlazione rispetto al fine perseguito e intrinsecamente irragionevoli e sproporzionate, non essendo possibile infatti individuare la connessione esistente fra gli obblighi imposti ai pescatori e la realizzazione del fine della Decisione.
4. Quarto motivo, vertente sull'illegittimità del regime delle infrazioni gravi e, in particolare, dell'articolo 92 del Regolamento 1224/2009 e la violazione del principio della gradualità e della proporzionalità della sanzione.
 - Si fa valere a questo riguardo che, in contrasto con il Regolamento 1224/2009, che stabilisce un sistema graduato di sanzioni, la Decisione impugnata impone la sospensione automatica dell'autorizzazione alla pesca in caso di infrazione grave e la revoca definitiva in caso di recidiva. La Decisione quindi sostituisce le regole regolamentari con un diverso e assai più penalizzante sistema di sanzioni automatiche e irrevocabili. Il sistema di penalità imposto dall'Action plan appare inoltre gravemente in violazione del principio della gradualità della sanzione, della sua proporzionalità rispetto alla gravità della violazione e della personalità della sanzione, dato che essa grava sul soggetto titolare dell'autorizzazione indipendentemente dall'identità di colui che ha commesso la trasgressione.

Ordinanza del Tribunale del 9 aprile 2014 — Al-Aqsa/Consiglio

(Causa T-276/08) ⁽¹⁾

(2014/C 194/48)

Lingua processuale: il neerlandese

Il presidente della Terza Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C 236 del 13.9.2008.

Ordinanza del Tribunale del 9 aprile 2014 — Al-Aqsa/Consiglio

(Causa T-503/11) ⁽¹⁾

(2014/C 194/49)

Lingua processuale: il neerlandese

Il presidente della Terza Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C 347 del 26.11.2011.

Ordinanza del Tribunale del 7 maggio 2014 — Adler Mode/UAMI — Cluett, Peabody (Fairfield)

(Causa T-139/12) ⁽¹⁾

(2014/C 194/50)

Lingua processuale: l'inglese

Il presidente della Nona Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C 165 del 9.6.2012.
